

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1579

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1989

Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, con l'articolo 4, comma 4, ha previsto un compenso incentivante la produttività a favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze «in relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l'esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo». Con lo stesso articolo, al comma 6, si è, pertanto, provveduto ad istituire un apposito fondo di lire 30 miliardi, elevato, poi, a lire 70 miliardi dall'articolo 32, comma 3,

della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

Per l'anno finanziario 1987, il citato fondo di incentivazione è stato elevato a lire 102 miliardi, con la legge 13 giugno 1988, n. 208.

Al fine di mantenere inalterato anche per gli anni successivi al 1987 il predetto stanziamento, il presente disegno di legge – in considerazione del crescente impegno dell'Amministrazione finanziaria nella lotta all'evasione fiscale e dei riflessi negativi che una riduzione del fondo non mancherebbe di produrre sul personale – prevede, all'articolo 1, l'aumento del fondo anzidetto da lire 70 miliardi a lire

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

102 miliardi per l'anno finanziario 1988, stabilendo che, per la copertura del relativo onere di lire 32 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro

per l'anno finanziario 1988, utilizzando l'accantonamento «Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 41 del 1986 (fondo incentivazione personale Ministero finanze)», previsto dalla tabella B allegata alla legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

RELAZIONE TECNICA

1) *Informazioni generali sull'iniziativa*

L'iniziativa in oggetto indicata prevede l'incremento del fondo di incentivazione in parola a lire 102 miliardi per l'anno finanziario 1988.

Al riguardo, è opportuno far presente che l'articolo 32, comma 3, della legge n. 41 del 1986 ha fissato in 70 miliardi di lire l'ammontare del fondo e che tale ammontare, per l'anno finanziario 1987, è stato elevato a lire 102 miliardi con la legge 13 giugno 1988, n. 208. Il disegno di legge intende, quindi, mantenere tale stanziamento anche per l'anno 1988.

Per quanto riguarda poi la classificazione economica, la spesa attiene a quelle per il personale e, relativamente alla classificazione funzionale, a quelle di amministrazione generale.

Per ciò che concerne l'attribuzione del compenso al personale finanziario, si osserva che la legge istitutiva prevede in merito una specifica contrattazione con le organizzazioni sindacali.

I criteri adottati negli anni passati (1986 e 1987) hanno dato luogo ad una ripartizione dell'intero fondo disponibile fra tutto il personale finanziario che tuttavia ne ha beneficiato in misura diversa a seconda della qualifica rivestita, delle mansioni svolte e della produttività raggiunta. Conseguentemente, per ciò che concerne il costo medio unitario risultante dall'iniziativa in esame, si può fornire solo un valore medio indicativo ottenuto dividendo l'incremento del fondo pari a 32 miliardi di lire per il numero complessivo dei dipendenti del Ministero delle finanze, pari a 69.134 unità. Ne risulta un costo medio annuo pari a lire 462.900 *pro capite*.

Naturalmente, qualora vi siano variazioni nel numero totale dei destinatari, il valore medio *pro capite* varierà conseguentemente, ferma restando la spesa complessiva fissata dai limiti del fondo in esame.

Per ciò che concerne la ripartizione tra oneri diretti ed oneri riflessi a carico dello Stato, si deve osservare che l'ammontare del fondo è al lordo degli oneri assistenziali a carico sia dello Stato sia dei dipendenti.

Sul fondo stesso non gravano oneri previdenziali trattandosi di un emolumento non pensionabile.

La maggiore spesa di 32 miliardi di lire si scomporrà pertanto in:

lire 28,926 miliardi: oneri diretti

lire 3,072 miliardi: oneri assistenziali a carico dello Stato.

2) *Copertura finanziaria*

Per la copertura finanziaria si provvede mediante l'apposito fondo speciale «Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 41 del 1986 (fondo incentivazione personale Ministero finanze)» di cui alla tabella B della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

Tale fondo speciale è inserito, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 468 del 1978, nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 102 miliardi per l'anno finanziario 1988.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 41 del 1986 (fondo incentivazione personale Ministero finanze)».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.